

Corso Teorico – Pratico di Paghe e Contributi

A cura di Patrizia Macrì

## IL FONDO GARANZIA DEL T.F.R. Seconda parte

### INTERVENTO DEL FONDO SENZA L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Un caso particolare che ha determinato l'esigenza di una interpretazione da parte dell'Inps si è verificato a seguito della riforma del diritto fallimentare. In particolare la nuova formulazione dell'art. 102 della legge in commento ha introdotto la fattispecie della *Previsione di insufficiente realizzo* ed ha determinato la possibilità di non procedere alla **verifica dello stato passivo**, nel caso in cui risulti che non vi sia la possibilità di acquisire attivo da distribuire a nessuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo. In tal caso però viene a mancare uno degli elementi necessari richiesti dall'art. 2, comma 2, della L. 297/82, per poter richiedere l'intervento del Fondo di garanzia lasciando, conseguentemente, privi di tutela, i dipendenti da datori di lavoro insolventi per i quali il Tribunale decida di non procedere all'accertamento del passivo. A questo punto, quindi, era necessario coordinare le due diverse disposizioni al fine di rendere comunque possibile l'accesso dei lavoratori al Fondo di garanzia realizzando lo scopo principale voluto dalla direttiva comunitaria 80/987/CE come modificata dalla direttiva 2008/94/CE, ossia la tutela minima assicurata a tutti i lavoratori subordinati. La circolare inps n. 32/2010 ha pertanto chiarito che, in assenza del procedimento di accertamento del passivo, il lavoratore potrà chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato sulla base dell'art. 2 comma 5 L. n. 297/82. A dimostrazione del proprio diritto ad accedere all'intervento del Fondo il lavoratore dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità personale;
- originale del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito di lavoro è stato riconosciuto;
- copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo;
- copia autentica del decreto con il quale il Tribunale ha deciso di non procedere alla verifica del passivo;
- copia autentica del decreto di chiusura della procedura concorsuale;
- copia autentica del verbale di pignoramento negativo;

- visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;
- certificato di residenza del datore di lavoro.
- mod. TFR3/bis SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cod. SR53).

### ACCERTAMENTO DEL CREDITO E INSUFFICIENZA DELL'ATTIVO

L'argomento dell'insufficienza dell'attivo e della conseguente impossibilità di accertare il credito è stato affrontato anche dalla Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, la n. 8529 del 29.05.2012, con la quale ha affermato che *ai fini della tutela prevista dalla Legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel caso in cui l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps alle condizioni previste dall'art. 2 comma 5 della L. 297/1982, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva, sempre che l'esperimento dell'esecuzione forzata non ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore non debbano ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.* In particolare la Suprema Corte ha voluto precisare che essendo la legge 297/1982 una legge sì nazionale ma di diretta derivazione comunitaria, la stessa doveva essere letta secondo l'orientamento voluto dalla direttiva CE n. 987/1980 la quale ritiene possibile l'accesso all'azione del Fondo di garanzia quando l'imprenditore non sia **in concreto** assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata risulti infruttuosa. Difatti viene ancora una volta ribadito che l'espressione *non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267/1942* deve essere interpretata nel senso che l'azione della citata legge n. 297/1982, ex art. 2 comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento sia a causa delle sue condizioni soggettive sia a causa di ragioni di carattere oggettivo che ne impediscano l'assoggettamento. I giudici di legittimità concludono la sentenza affermando che *tale interpretazione trova piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza*

*accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali e l'esigenza di tutela effettiva è coerente con la finalità del legislatore del 1982 che attraverso l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r., in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro, con la previsione di una **tutela certa del credito** realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggette alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni.*

#### **PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA**

La domanda di intervento del Fondo deve essere **presentata dal lavoratore stesso** o dai suoi eredi, in caso di decesso dell'avente diritto, alla Sede dell'INPS nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza. Nel caso in cui la domanda venisse erroneamente presentata ad una Sede diversa essa verrà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.

***N.B. Nel caso in cui il lavoratore sia residente all'estero, la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in Italia dell'assicurato oppure quella in cui l'assicurato stesso elegge domicilio.***

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 con il quale è stato previsto il potenziamento dei canali telematici, anche le domande di intervento del Fondo di Garanzia devono essere presentate tramite canale telematico. La normativa aveva anche previsto un periodo transitorio per permettere l'accesso al servizio, scaduto, però, il 31.05.2012. Pertanto a partire dal 01.06.2012 il **canale telematico** è diventato l'unico mezzo di presentazione delle richieste. In particolare la presentazione delle domande potrà essere effettuata tramite:

- **WEB** - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- **Contact center multicanale** – numero verde 803164;
- **Patronati** – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

### **1) Presentazione della domanda tramite WEB**

Una nuova sezione, interamente dedicata alle prestazioni erogate dai Fondi di Garanzia, è disponibile sul sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione SERVIZI ONLINE attraverso il seguente percorso:

- Per tipologia di utente
- Cittadino
- Domanda Fondo di Garanzia.

***N.B. Per l'accesso al servizio è sempre richiesta l'autenticazione tramite PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto, ovvero tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del DPR 117/04 o mediante altro dispositivo (smart card, chiavetta USB) contenente "certificato digitale di autenticazione personale" rilasciato da apposito ente certificatore rispondente agli standard definiti per la CNS.***

Una volta effettuato l'accesso ed aver inserito tutti gli elementi relativi al rapporto di lavoro con il datore insolvente, l'utente può selezionare le prestazioni a cui vuole avere accesso inserendo anche le dichiarazioni e i dati necessari per consentire l'istruttoria da parte della Sede. Inoltre, sempre a fini istruttori, il cittadino dovrà trasmettere (con modalità cartacea/telematica tramite il servizio stesso) alla Sede INPS territorialmente competente la documentazione occorrente per l'istruttoria, salvo che la necessità di acquisire ulteriore documentazione si palesi nell'esame di particolari situazioni. Conclusa l'operazione di inserimento dati, è possibile salvare e stampare la ricevuta della domanda contenente il numero di protocollo attribuito dall'Istituto e la data di invio. Il servizio mette inoltre a disposizione del cittadino una sezione con le informazioni utili in ordine ai requisiti necessari per poter accedere alla prestazione. L'utente può poi monitorare in ogni momento lo stato della pratica attraverso la funzione "Lista domande inviate" dove è inserito l'elenco delle domande presentate e il relativo esito finale.

### **2) Presentazione della domanda tramite Contact Center**

Le domande di richiesta di accesso al Fondo possono essere effettuate anche tramite Contact Center al fine di permettere l'accesso al servizio a tutti i soggetti, compresi quelli che non hanno possibilità o facilità di utilizzo degli strumenti informatici. Il numero verde all'uopo dedicato è quello del Contact Center Multicanale Inps-Inail,

ossia 803.164, che provvederà all'acquisizione della domanda, previa identificazione del soggetto dichiarante.

***N.B. L'identificazione del soggetto dichiarante tramite PIN e codice fiscale è necessaria anche per le successive comunicazioni effettuate utilizzando il Contact Center.***

### **3) Presentazione della domanda tramite i Patronati**

Le richieste di accesso al Fondo garanzia possono essere inoltrate all'Inps anche tramite i Patronati. Per quest'ultimi l'accesso è possibile attraverso il sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione SERVIZI ONLINE, con il seguente percorso:

- Per tipologia di utente
- Patronati
- Domanda Fondo di Garanzia.

Gli operatori di Patronato potranno accedere al servizio inserendo il **proprio codice operatore** ed il PIN associato rilasciato dall'Istituto. La procedura a disposizione degli Enti di Patronato funziona secondo le stesse modalità di quella a disposizione del cittadino, salvo la necessità di dichiarare esplicitamente il possesso della delega ad operare attraverso l'apposita selezione. La funzione di consultazione consente agli operatori di Patronato la possibilità di visualizzare le informazioni relative a tutte le domande presentate dal proprio ufficio.

### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA**

La documentazione da allegare è diversa nel caso in cui il datore di lavoro sia interessato da:

- Fallimento, Liquidazione coatta amministrativa e Amministrazione straordinaria;
- Concordato preventivo;
- Procedura concorsuale aperta in un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- Esecuzione individuale;
- Eredità giacente;
- Domanda presentata dagli eredi

### **1) Fallimento, Liquidazione coatta amministrativa e Amministrazione Straordinaria**

In questo caso la documentazione da allegare alla domanda di richiesta di intervento del Fondo è la seguente:

- copia di un documento di identità personale;
- modello t.f.r. 3/bis timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura;
- copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;
- attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione sensi del 2° e 3° comma dell'art. 98 Legge Fallimentare (sostituibile con analogha dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale).

### **2) Concordato preventivo**

In questo caso la documentazione da allegare alla domanda di richiesta di intervento del Fondo è la seguente:

- copia di un documento di identità personale;
- modello t.f.r. 3/bis timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione di beni;
- copia mod. CUD relativo ai redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (eventuale);
- copia autentica della sentenza (ora decreto) di omologazione;
- attestazione della Cancelleria del Tribunale che il concordato omologato non è stato appellato o reclamato dinanzi alla Corte d'Appello.

### **3) Procedura concorsuale aperta in un altro Stato membro dell'Unione Europea**

In questo caso la documentazione da allegare alla domanda di richiesta di intervento del Fondo è la seguente:

- copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo TFR);
- dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;

- mod. TFR<sub>3</sub>/bis SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- copia mod. CUD relativo ai redditi dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (per i rapporti di lavoro terminati entro il 31.12.2004) o copia della busta paga relativa al TFR;
- copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento.

#### **4) Esecuzione individuale**

In questo caso la documentazione da allegare alla domanda di richiesta di intervento del Fondo è la seguente:

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
- mod. TFR<sub>3</sub>/bis SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- copia mod. CUD relativo ai redditi dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (eventuale);
- decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento perché trattasi di piccolo imprenditore;
- originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata;
- copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati (eventuale);
- copia autentica del verbale di pignoramento negativo
- visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;
- certificato di residenza del datore di lavoro.

***N.B. Si fa presente che il D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2006, ha stabilito che anche il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore rivestono la qualifica di "sostituti d'imposta" e come tali sono pertanto tenuti alla compilazione del modello TFR<sub>3</sub>/bis. Tuttavia, nel caso eccezionale di comprovato rifiuto da parte del responsabile della procedura concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione potranno essere fornite direttamente dal lavoratore interessato tramite la produzione di idonea documentazione<sup>36</sup> e del modello TFR 3/bis SOST, oppure***

*disponendo accertamenti ispettivi o di reparto presso il responsabile della procedura.*

### 5) Eredità giacente

In questo caso la documentazione da allegare alla domanda di richiesta di intervento del Fondo è la seguente:

- certificato di morte del datore di lavoro;
- originale del titolo esecutivo con il quale è stato riconosciuto il credito per TFR del lavoratore;
- copia autentica dello stato di graduazione di cui all'art. 499 c.c.;
- copia autentica del riparto finale;
- copia autentica del provvedimento di chiusura della liquidazione.

### 6) Domanda presentata dagli eredi

In questo caso, oltre ai documenti indicati precedentemente, è necessario produrre:

- **in caso di successione legittima:**
  - certificato di morte del lavoratore dante causa o dichiarazione sostitutiva, da cui risultino lo stato civile, nonché l'ultimo domicilio;
  - stato di famiglia aggiornato alla data del decesso o dichiarazione sostitutiva;
  - atto di notorietà attestante:
    - 1) le generalità del *de cuius*, comprensive del luogo e della data di nascita, dello stato civile e del luogo di ultima residenza;
    - 2) che tra il *de cuius* ed il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito a carico del coniuge separato;
    - 3) l'indicazione delle persone che hanno la rappresentanza o l'assistenza di minori o di incapaci, ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione;
    - 4) l'indicazione delle persone di cui non consti in modo certo l'esistenza in vita (scomparsi, assenti, morti presunti), ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione;
    - 5) che trattasi di successione legittima, non avendo il *de cuius* disposto con testamento della prestazione domandata.
  - delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).

➤



➤ **in caso di successione testamentaria:**

- copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte;
- documentazione che dovesse risultare necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato);
- delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).

**PRESCRIZIONE**

In tema di richiesta di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del T.F.R. a carico dello stesso, la legge istitutiva del Fondo, non ha previsto un termine specifico di prescrizione per la presentazione della domanda; pertanto il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale che l'art. 2948 c.c. aveva già stabilito per il trattamento di fine rapporto. Secondo quanto ritenuto dalla prevalente giurisprudenza, che ha riconosciuto che il Fondo di Garanzia sostituendosi al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR ne diviene condebitore, tutti gli atti che il lavoratore pone in essere nei confronti del datore di lavoro al fine di interrompere la prescrizione, sono validi anche nei confronti del Fondo di Garanzia. Al contrario dell'eventuale rinuncia alla prescrizione fatta dal datore di lavoro (o dalla procedura concorsuale) che, invece, non ha effetto nei confronti del Fondo. Ai fini della validità della presentazione della richiesta di intervento del Fondo, è pertanto necessario verificare i termini di prescrizione, ossia verificare preliminarmente che tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo non siano trascorsi più di cinque anni, salve eventuali interruzioni della prescrizione fatte nei confronti del datore di lavoro.

***N.B. In riferimento ai termini di prescrizione è bene ricordare che la prescrizione viene interrotta da qualsiasi atto scritto con il quale il lavoratore costituisce in mora il proprio datore di lavoro e che la proposizione di una domanda giudiziale interrompe la prescrizione con effetti permanenti sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (artt. 2943 e 2945 c.c.).***

L'art. 94 della Legge fallimentare ha stabilito che la domanda di insinuazione nello stato passivo "produce gli effetti della domanda giudiziale"; di conseguenza la prescrizione viene interrotta per tutto il corso del fallimento e ricomincerà a decorrere, per la sua intera durata, dalla data di chiusura della procedura.

***N.B. Seguendo tali prescrizioni perciò il lavoratore non vedrà prescritto il proprio diritto a ricorrere all'intervento del Fondo di Garanzia anche se la chiusura della procedura dovesse aversi dopo i 5 anni dalla cessazione del rapporto lavorativo, purché abbia provveduto ad insinuare il proprio credito nel termine perentorio di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.***

Nel caso della **liquidazione coatta amministrativa**, se l'ammissione non avviene a seguito di istanza del lavoratore, l'effetto interruttivo decorre dalla data di ricezione della raccomandata con cui il Commissario liquidatore comunica l'importo del credito risultante dalle scritture contabili.

La **conclusione della procedura** concorsuale è data:

- nel fallimento: dalla data del decreto di chiusura di cui all'art. 119 Legge Fallimentare;
- nell'amministrazione straordinaria: dalla data del decreto di chiusura di cui all'art. 76 d.lgs. 270/99;
- nella liquidazione coatta amministrativa: dalla data approvazione del bilancio finale di liquidazione (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della notizia di deposito del bilancio finale di liquidazione, se non sono state proposte contestazioni).

Differente è il caso del concordato preventivo, nei confronti del quale non è applicabile in via analogica l'art. 94 della legge fallimentare dal momento che non esiste un processo di verifica dei crediti. Per questo tipo di procedura concorsuale non è, infatti, previsto alcun effetto interruttivo permanente della prescrizione; pertanto l'intervento del Fondo potrà essere richiesto solamente se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di presentazione della domanda all'Istituto non siano trascorsi più di cinque anni, fatti salvi eventuali atti interruttivi della prescrizione.

### **DEFINIZIONE DELLA PRATICA DA PARTE DEL FONDO**

L'art. 2 c. 7 della Legge 297/82 ha stabilito che l'Inps deve liquidare il Trattamento di Fine Rapporto entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione necessaria, comprese eventuali integrazioni richieste successivamente dall'Istituto. Al lavoratore, oltre alle somme richieste a

titolo di trattamento di fine rapporto, devono essere corrisposti anche gli eventuali oneri accessori sullo stesso, anche se quest'ultimi non risultano ammessi allo stato passivo del datore di lavoro. La maturazione di tali somme decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino alla data di effettiva corresponsione. Le somme percepite dal lavoratore, sia a titolo di trattamento di fine rapporto, sia a titolo di oneri accessori sono assoggettati a ritenuta in quanto l'Inps riveste la qualifica di sostituto d'imposta. Al riguardo è bene ricordare che il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ha previsto che gli uffici finanziari debbano provvedere alla riliquidazione dell'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, pertanto la ritenuta fiscale operata dall'Istituto ha **carattere provvisorio**.

***N.B. E' bene tenere presente che l'accertamento dei crediti di lavoro, tanto nelle procedure concorsuali quanto nelle esecuzioni individuali, deve intendersi fatto al lordo delle ritenute fiscali. Pertanto nel caso in cui nello stato passivo sia stato ammesso l'importo netto del TFR, sullo stesso andranno in ogni caso operate le ritenute fiscali, fatta salva la possibilità per il lavoratore di presentare domanda tardiva per la differenza.***

#### **DOMANDE DI RIESAME**

Nel caso in cui non sia intervenuta la decadenza dell'azione giudiziaria, o una sentenza passata in giudicato, per accedere all'intervento del Fondo di garanzia, è possibile presentare una richiesta di riesame. E' bene precisare che, secondo la prevalente giurisprudenza, la decadenza dell'azione giudiziaria interviene quando sia trascorso un anno:

- dalla data di comunicazione tempestiva dell'esito del ricorso amministrativo presentato nei termini;
- dal 91° giorno successivo alla data di presentazione del ricorso amministrativo, senza che sia intervenuta una decisione del Comitato, se il ricorso stesso è stato presentato nei termini;
- dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui l'Istituto non abbia adottato alcun provvedimento, o abbia adottato un provvedimento tardivo, o nel caso in cui l'assicurato non abbia presentato ricorso avverso il provvedimento di reiezione.

## RICORSI

Nel caso in cui la richiesta di intervento del Fondo venga negata, ovvero la liquidazione della prestazione dovesse risultare inferiore a quella richiesta, è possibile proporre **ricorso amministrativo** al Comitato Provinciale entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento. In caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Istituto il termine per la proposizione del ricorso decorre dal 61° giorno successivo a quello di presentazione della domanda completa della documentazione. Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato all'Ufficio che ha adottato il provvedimento.

***N.B. E' bene precisare che i ricorsi tardivi, in quanto presentati dopo l'esaurimento del procedimento amministrativo e cioè dopo il 240° giorno dalla presentazione della domanda non incidono sul decorso del termine annuale di decadenza cui soggiace la domanda giudiziaria, mentre i ricorsi ulteriormente tardivi, ossia quelli presentati dopo che sono stati raggiunti i termini della decadenza suddetta verranno rigettati senza alcun esame nel merito, in quanto a questo punto non esiste più un credito che possa ricevere tutela giudiziaria.***

Per quanto riguarda, invece, il ricorso giudiziario ricordiamo che l'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, prevede il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria per le prestazioni afferenti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti nella quale espressamente rientra il Fondo di garanzia per il TFR. Tale termine decorre dalle date stabilite nel comma 2 dell'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dalla novella del 1992, che variano in relazione agli sviluppi del procedimento amministrativo.

3 agosto 2012

Dott.ssa Patrizia Macrì